

(N. 2527)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1958 (V. Stampato n. 2492)

d'iniziativa dei deputati QUINTIERI, GOTELLI Angela, CODACCI PISANELLI, RESTA, SCOCA, PELLA, MARTINELLI, ROMANO, DE BIAGI, BIMA, ALESSANDRINI, TITOMANLIO Vittoria, PENAZZATO, CARCATERRA, BARTOLE, PITZALIS e BONTADE Margherita

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 MARZO 1958

Provvedimenti a favore delle famiglie numerose

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

AGEVOLAZIONI NELL'ACCESSO AL LAVORO ED ALLA CASA

Art. 1.

Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci o frazione di dieci; ai fini della presente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendono almeno cinque figli viventi e a carico o caduti in guerra o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva l'interessato deve indicare nella do-

manda di ammissione di possedere il relativo requisito specifico.

Nel caso che, per difetto di requisiti generici o per mancanza di domande, la quota di riserva non venga coperta in uno o più corsi, viene effettuata la compensazione sugli altri corsi dello stesso esercizio finanziario.

Art. 2.

Gli Uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, le qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda.

Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore di cui al precedente comma per ogni dieci as-

sunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di condizioni di priorità negli impieghi e nel lavoro per i casi di famiglie numerose.

Art. 4.

Gli Enti aventi per fine la edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, o di tre camere qualora vi sia ampia cucina, nella proporzione di uno su ogni dieci o frazione di dieci; tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati con diritto di precedenza alle famiglie numerose, che comprendano almeno sette membri conviventi.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di quattro o più camere già costruiti che si rendono disponibili le famiglie numerose hanno diritto di precedenza.

Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente da capi di famiglie numerose.

TITOLO II. AGEVOLAZIONI IN MATERIA SCOLASTICA

Art. 5.

Le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono modificate come segue:

Dopo il primo comma dell'articolo 16 sono aggiunte le seguenti parole:

« L'esonero e il semiesonero sono concessi, in ogni caso, alle famiglie numerose il cui reddito globale non è soggetto a tassazione per la imposta complementare ».

All'articolo 19 viene aggiunto il seguente comma:

« Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'articolo 16 hanno titolo preferenziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per l'ammissione in istituti convenzionati ».

TITOLO III. AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI MILITARI

Art. 6.

Nell'articolo 85 del testo unico 24 febbraio 1938, n. 329, delle leggi sul reclutamento i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

2) figlio di genitori che abbiano avuto almeno altri 4 figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

Art. 7.

All'articolo 128 del testo unico predetto, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro della difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la seguente lettera:

« f) arruolati, ai quali sia applicabile l'invio in congedo anticipato a termini dell'articolo 85 del testo unico ».

TITOLO IV. AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 8.

Le agevolazioni tributarie stabilite dagli articoli 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sono estese alle imposte contemplate nella legge 14 giugno 1928, n. 1312, modificata e

integrata dalla legge 20 marzo 1940, n. 224, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, titolo V, nonché dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 87, e dall'articolo 9 del decreto legislativo presidenziale 1° settembre 1947, n. 892.

Per quanto attiene alla imposta di famiglia tali agevolazioni tributarie sono estese nella misura della metà, ferma restando la potestà della Giunta provinciale amministrativa di applicarle integralmente.

Art. 9.

Ai fini delle esenzioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni legislative citate nell'articolo precedente, il secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione compete nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopra indicate non è inferiore a cinque; cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque ».

Art. 10.

Le esenzioni e le agevolazioni previste negli articoli precedenti, in caso di morte dei genitori, continuano a competere a favore del figlio che abbia assunto la qualità di capo famiglia e che abbia a carico non meno di 5 fratelli con lui conviventi.

Art. 11.

Nelle successioni per causa di morte che si devolvono esclusivamente nell'ambito dei componenti di una famiglia numerosa l'imposta sul valore globale dell'asse è ridotta a un quarto nel caso che vi siano 7 o più figli e alla metà nel caso che vi siano almeno 5 figli conviventi.

Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconosciuti.

Art. 12.

Gli atti di acquisto della casa, se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o del fondo rustico, destinati rispettivamente all'abitazione o al lavoro della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia 7 o più figli a carico ed il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà, quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

Le stesse agevolazioni sono accordate per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette o più figli o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

I benefici accordati col presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro dalla famiglia dell'acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione.